

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLE STRUTTURE INSTALLATE SULLA SPIAGGIA LIBERA DENOMINATA "EX IDROVORA"

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di gestione delle strutture di servizio installate, come da planimetria allegata (All. "A"), sulla spiaggia libera denominata "ex Idrovora", in concessione demaniale al Comune di Carrara (concessione n. 30/2020 del 09/07/2020) su compendio di mq. 4.520,19, con scadenza 31.12.2023, prorogata di anni 1, con scadenza 31.12.2024.

Il concessionario dovrà gestire le strutture secondo il progetto presentato in sede di offerta; dovrà anche garantire servizi primari e lo svolgimento di attività di svago e di divertimento a favore della cittadinanza e dei turisti. Dovrà inoltre essere resa più agevole la libera balneazione da parte di persone in situazione di disabilità e delle loro famiglie.

L'affidamento ha quali finalità principali:

- il sostegno, la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva e la valorizzazione della funzione sociale dello sport sotto il profilo educativo - formativo ed inclusivo, dell'aggregazione e della socializzazione, della tutela della salute e del miglioramento degli stili di vita;
- la valorizzazione dell'area;
- lo sviluppo delle potenzialità dell'area a fini turistici.

I servizi minimi che dovranno essere garantiti, secondo quanto meglio specificato negli articoli seguenti, sono:

- servizio di vigilanza e salvataggio in mare, compresa attrezzatura di pronto soccorso;
- raccolta differenziata dei rifiuti;
- pulizia arenile;
- servizi igienici, anche per diversamente abili;
- spogliatoio, anche per diversamente abili
- docce;
- sorveglianza strutture, anche notturna;
- manutenzione ordinaria impianti e strutture

Fermo restando che la spiaggia dovrà rimanere libera, escludendosi ogni diversa utilizzazione compreso noleggio di sdraie, lettini ed ombrelloni, nell'ambito della presente concessione dovranno altresì essere realizzate le seguenti attività commerciali, secondo quanto meglio specificato negli articoli che seguono:

- somministrazione di alimenti e bevande all'interno del chiosco bar, da planimetria allegate, nei limiti e con le modalità consentiti dall'asl;
- svolgimento di attività sportive acquatiche, quali, a mero titolo esemplificativo: scuola surf, scuola windsurf, scuola vela, scuola canoa, ecc.;

Prestazione principale:

- Somministrazione di alimenti e bevande all'interno del chiosco bar

Prestazione secondaria:

- svolgimento di attività sportive acquatiche

ART. 2 - DESCRIZIONE E CONSISTENZA DELLE STRUTTURE

L'Amministrazione Comunale consegnerà al concessionario le seguenti strutture, come da progetto di allestimento allegato alla presente:

- n. 1 chiosco bar ottagonale con dimensione in pianta di metri 5 x 5, altezza metri 3,70,
- n. 1 chiosco ottagonale, destinazione d'uso magazzino, con dimensione in pianta di metri 5 x 5, altezza metri 3,70,
- n. 3 cabine WC con dimensione in pianta metri 2 x 2, altezza metri 2,70, con piano di calpestio in WPC, completa di sanitari e maniglia antipanic,
- n. 2 cabine spogliatoio con in pianta metri 2 x 2, altezza metri 2,40, con pedana in larice,
- n. 1 cabina doccia con dimensione in pianta metri 2 x 2, altezza metri 2,40, con pedana in WPC e rivestimento impermeabile, completa di due sifoni
- torretta di avvistamento, dimensioni in pianta metri 2,50 x 2,50, con tetto e magazzino,
- pedana con metri 2 di larghezza e lunghezza totale di metri 82,
- n. 2 percorsi secondari di metri 25 di lunghezza x metri 1 di larghezza e di metri 19 di lunghezza per metri 1 di larghezza,
- n. 2 piazzole per disabili di metri 4 x metri 4.

Saranno inoltre predisposti dall'Amministrazione Comunale gli allacci dell'impianto idrico-sanitario del chiosco bar, delle cabine WC e delle docce alla rete idrica e fognaria comunale.

Relativamente all'allaccio alla rete elettrica si precisa che il concessionario dovrà provvedere ad intestarsi nuovo contratto di fornitura di energia elettrica attraverso il soggetto aggiudicatario della gara di servizio di interesse generale dell'Autorità di Sistema Portuale. Quanto invece all'allaccio alla rete idrica, sarà sufficiente volturare il contratto di fornitura intestato al Comune di Carrara.

Il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese e per le strutture di cui sopra (es. chiosco bar), a dotarle di tutte le attrezzature ed arredi necessari per il pieno utilizzo ed il buon svolgimento del servizio, senza poter nulla pretendere al riguardo dall'Amministrazione.

Il concessionario inoltre dovrà intestare a proprio nome le utenze (energia elettrica, acqua, rete telefonica), e dovrà versare direttamente agli enti erogatori i corrispettivi per ogni genere di consumo, oltre agli importi per i noli dei contatori. Sono infine a carico del concessionario eventuali spese di riscaldamento e/o di condizionamento.

Per lo svolgimento delle attività previste nella presente concessione potrà essere previsto un tratto dell'arenile di massimo mq 10 x mq 5 da destinare allo stazionamento delle eventuali attrezzature oggetto di noleggio e di attività sportiva. Tale area, che il concessionario dovrà provvedere a delimitare, sarà collocata in adiacenza della passeggiata Pertini, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Comunale all'operatore economico aggiudicatario.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE – CANONE DI CONCESSIONE

Il contratto avrà effetto (escluse le eventuali opzioni), a partire dalla data della stipula del contratto stesso oppure, in alternativa e nelle more della stipula del contratto, dalla data di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza (art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016), fino alla scadenza della concessione demaniale al Comune di Carrara di cui all'art. 1. Il contratto si risolverà automaticamente alla scadenza.

Al termine del contratto, il concessionario è tenuto, qualora richiesto dal Comune, a proseguire la gestione della spiaggia libera, sia per quanto riguarda i servizi che la parte commerciale, alle stesse

condizioni, per un periodo massimo di sei mesi nelle more di un nuovo affidamento della concessione, ai sensi dell'art 106 c 11 del D.Lgs 50/2016.

Poiché l'area oggetto della presente concessione ricade nella zona prevista all'interno del Progetto di riqualificazione water-front – Lotto 4, la cui realizzazione è prevista durante il periodo di vigenza della presente concessione, la durata della stessa potrà essere sospesa, ove necessario, con atto del Comune di Carrara tenendo conto della sospensione della concessione demaniale disposta dall'Autorità di Sistema Portuale, per il tempo occorrente alla esecuzione degli interventi previsti dal progetto di riqualificazione del water-front - Lotto 4. Trattandosi di sospensione, la durata della presente concessione ricomincerà a decorrere dalla ripresa della concessione demaniale intestata al Comune di Carrara, in modo tale che la durata della presente concessione sia complessivamente pari al periodo di cui al comma 1.

ART. 4 – CORRISPETTIVO

Ai sensi dell'art.3 del d.lgs 50/2016, con la presente concessione si intende affidare la gestione dei servizi indicati nel presente Capitolato riconoscendo al concessionario, a titolo di corrispettivo, unicamente il diritto di gestire i servizi stessi e, pertanto, gli introiti derivanti dalla vendita dei servizi resi all'utenza, che spetteranno interamente al concessionario.

In capo al concessionario, pertanto, graverà il «rischio operativo» legato alla gestione del servizio sul lato della domanda e sul lato dell'offerta; pertanto, non è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi oggetto della concessione. In particolare è a carico del concessionario il cd «rischio di domanda», il rischio cioè legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa.

Il Concessionario dovrà versare all'Amministrazione Comunale un importo annuo, pari all'offerta economica presentata in rialzo rispetto alla base d'asta stabilita in €. **3.000,00** quale corrispettivo per l'utilizzo delle strutture e della porzione di spiaggia riservata. Il versamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 5 - VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore annuo stimato della concessione è pari a €. 94.200,00; il valore totale, esclusa l'eventuale proroga di sei mesi prevista dall'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad €. 376.800,00.

L'importo così stimato è puramente indicativo e dipende da una pluralità di fattori legati anche alle scelte che l'aggiudicatario adotterà per la gestione del servizio. Variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte dell'aggiudicatario nei confronti del Comune di Carrara in quanto rientranti nell'alea propria della fattispecie di contratto in questione.

ART. 6 – SORVEGLIANZA

Il concessionario assume la qualità di custode del bene oggetto di affidamento, ai sensi dell'art. 2051 c.c., ed adotta ogni precauzione possibile per evitare danni alle persone o alle cose cagionati da fatto o omissione del medesimo o dei suoi dipendenti, tenendo perciò sollevato ed indenne il Comune di Carrara da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Viene richiesto un servizio di vigilanza notturna delle strutture oggetto di concessione che potrà essere svolto tramite personale dell'aggiudicatario o attraverso società di vigilanza privata che effettui almeno due verifiche notturne, annotate in apposito registro.

ART. 7 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E STRUTTURE

Sono a cura ed oneri del concessionario, per tutta la durata della concessione, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'allegato (All. "B"). Il concessionario provvede alla manutenzione ordinaria ed alla piena efficienza di tutte le strutture ed impianti in dotazione.

In caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione degli interventi all'uopo necessari, vi provvede il Comune con diritto di rivalsa verso il concessionario inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei danni e ferma restando la facoltà di avvalersi di quanto disposto dal successivo art. 26 (revoca e risoluzione).

La manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti resta a carico del Comune.

ART. 8 – SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO IN MARE

Il concessionario dovrà garantire il servizio di assistenza bagnanti e salvataggio in mare obbligatoriamente nei seguenti periodi:

- dal 15 giugno al 15 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 19:00;
- da Pasqua e fino al 15 maggio, nelle giornate di sabato, domenica e festivi dalle ore 12:00 alle ore 15:00;
- dal 16 maggio al 14 giugno, nelle giornate di sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle 17.00.

Per lo svolgimento del servizio di vigilanza e salvataggio in mare il concessionario dovrà fornire personale qualificato in possesso di tutti i titoli e brevetti disciplinati dalle normative vigenti, nonché le dotazioni previste dalle prescrizioni della Capitaneria di Porto, con particolare riferimento agli obblighi previsti dall'Art. 4 dell'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara n.28/2015, così come modificata dalla n°19/2016 e da tutte le eventuali successive modificazioni che dovessero intervenire, nonché delle eventuali nuove ordinanze, e/o integrazioni delle precedenti, emesse dalla Capitaneria stessa nel corso del presente appalto e delle eventuali regolamentazioni e/disposizioni emesse dall'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Carrara.

Gli addetti alla sorveglianza ed al salvataggio dovranno essere muniti di brevetto per il salvataggio a mare, in corso di validità, rilasciato da associazioni o federazioni all'uopo legalmente autorizzate a norma di legge, e durante l'orario di servizio non potranno essere impiegati in altre attività o destinati ad altro servizio salvi i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato.

Il concessionario dovrà mettere a disposizione della spiaggia almeno una sedia job per disabili.

Si precisa che l'operatore economico affidatario dovrà rispettare tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19; a tale scopo, a titolo esemplificativo, dovranno essere predisposti appositi protocolli anti contagio Covid-19 ed utilizzati idonei prodotti per la sanificazione, nel rispetto della normativa, e dovrà dotare il personale dei previsti DPI.

ART. 9 – PULIZIA ARENILE

Il concessionario dovrà curare la pulizia dell'arenile mediante vaglio a mano o con mezzo meccanico della sabbia, ad una profondità di almeno 8 cm, per tutto il periodo di durata della concessione garantendo le seguenti frequenze:

- da Pasqua al 14 giugno, almeno 1 volta a settimana;
- dal 15 giugno al 15 settembre, almeno 3 volte a settimana;
- dal 16 settembre al 30 settembre, almeno 1 volta a settimana;
- dal 1 ottobre a Pasqua, almeno 1 volta al mese.

In occasione di mareggiate il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente.

Inoltre, da Pasqua al 30 settembre di ogni anno e, comunque, durante tutto il periodo di svolgimento delle attività sportive e/o di apertura del chiosco bar, il concessionario dovrà:

- provvedere alla fornitura di almeno un'isola ecologica (vetro, plastica, carta e umido) e dei relativi sacchi. Dovrà curare la loro sostituzione ed il loro trasporto dalla spiaggia al punto di raccolta più vicino, secondo le effettive necessità e comunque sempre a fine giornata;
- pulire giornalmente la battigia;
- pulire le spiagge con mezzi manuali (pinze, retini, ecc.) e rimuovere il materiale per garantirne la costante pulizia dell'arenile;
- pulire i camminamenti esistenti.

ART. 10 APERTURA/CHIUSURA E PULIZIA BAGNI E DOCCE.

Il concessionario si impegna a tenere aperti ed a svolgere il servizio di pulizia e sanificazione dei servizi igienici e delle docce installati, così come indicato nelle planimetrie allegate, garantendo i seguenti livelli minimi prestazionali:

- da Pasqua al 30 aprile: apertura al pubblico dalle ore 11:00 alle ore 16:00; n. 1 passaggio giornaliero sabato, domenica e festivi e, comunque, secondo necessità e sulla base delle attività sportive programmate e/o del chiosco bar;
- dal 1 maggio al 14 giugno: apertura al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 18:00; n. 2 passaggi giornalieri sabato, domenica e festivi e, comunque, secondo necessità e sulla base delle attività sportive programmate e/o del chiosco bar;
- dal 15 giugno al 30 settembre: apertura al pubblico dalle ore 9:00 alle ore 20:00, 4 passaggi giornalieri e, comunque, secondo necessità;
- dal 1 ottobre a Pasqua: n. 1 passaggio giornaliero sulla base delle attività sportive programmate e del chiosco bar e, comunque, secondo necessità.

Dovranno altresì essere effettuate operazioni periodiche di pulizia, disinfezione e disincrostazione della parte esterna dei sanitari, dei rivestimenti e di tutte le superfici lavabili.

Nessun biglietto a pagamento potrà essere imposto dall'aggiudicatario ai fruitori di bagni/docce e spogliatoi.

Si precisa che l'operatore economico affidatario dovrà rispettare tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19; a tale scopo, a titolo esemplificativo, dovranno essere predisposti appositi protocolli anti contagio Covid-19 ed utilizzati idonei prodotti per la sanificazione, nel rispetto della normativa, e dovrà dotare il personale dei previsti DPI.

ART. 11 – ATTIVITA' COMMERCIALI

- BAR RISTORO

Il concessionario dovrà gestire - direttamente o tramite terzi - il servizio di bar ristoro all'interno dell'apposito locale chiosco bar. Si precisa che all'interno la struttura "chiosco bar" installata dall'amministrazione comunale, come da planimetria allegata, risulta priva di qualsiasi tipologia di arredo ed attrezzatura; gli arredi ed attrezzature necessari per lo svolgimento dell'attività di somministrazione assentita dal comune e dall'asl dovranno essere forniti a cura e spese del concessionario. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale attività dovranno essere acquisite direttamente dal concessionario.

Resta fermo che, in alcun modo, l'esercizio del punto di ristoro può costituire vincolo nei confronti dell'amministrazione una volta concluso il rapporto contrattuale.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri, anche fiscali, compresa la TARI, relativi al suddetto esercizio.

La gestione del bar dovrà avvenire nel rispetto di tutte le regole che tale attività comporta. I ricavi sono di esclusiva pertinenza del concessionario che è obbligato ad esporre il listino dei prezzi; detti prezzi non possono essere superiori a quelli di analoghi pubblici esercizi. Il concessionario dovrà garantirne il funzionamento almeno da Pasqua fino al termine della stagione estiva (30 settembre di ogni anno).

Il concessionario si impegna altresì a collocare all'interno del chiosco bar apposito espositore contenente materiale informativo del Comune di Carrara e, più in generale, dell'ambito turistico *Terra Scolpita*.

Il concessionario è autorizzato ad effettuare all'interno del chiosco bar la vendita di accessori per il nuoto e per le altre attività sportive esercitate ed eventuali gadgets, previa acquisizione di tutte le eventuali autorizzazioni e/o licenze previste dalle disposizioni vigenti in materia.

- PUBBLICITÀ COMMERCIALE

Il concessionario ha il diritto di esercitare all'interno dell'impianto, in forma visiva o sonora, la pubblicità commerciale, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di regolamento e previo pagamento delle relative imposte, se dovute. I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari al decoro e all'ordine pubblico.

Il concessionario ha inoltre il diritto di acquisire sponsorizzazioni inerenti le attività e/o le iniziative realizzate all'interno dell'impianto.

I proventi derivanti dalla gestione della pubblicità e delle sponsorizzazioni sono di spettanza del concessionario.

I contratti di pubblicità che coinvolgano a qualsiasi titolo le strutture, i locali, le attrezzature e le aree di pertinenza dell'impianto dovranno avere una durata non eccedente la durata della concessione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica in caso di cessazione anticipata della stessa.

- SVOLGIMENTO ATTIVITÀ SPORTIVE

Al fine di valorizzare e promuovere lo sport in generale e, più nello specifico, gli sport acquatici come momento di incontro e di crescita tra amanti del mare nelle sue forme ed espressioni, il concessionario dovrà:

- organizzare almeno un corso di uno sport acquatico quale, a mero titolo esemplificativo: surf, windsurf, vela, stand-up-paddle, canoa, ecc..
Sarà valutato positivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio:
 - lo svolgimento di più di un'attività sportiva acquatica;
 - la realizzazione di progetti volti a valorizzare tali attività come strumenti di integrazione ed inclusione sociale, affinché persone con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, e le loro famiglie, possano vivere il mare e fare sport al mare
 - la programmazione delle attività sportive durante tutto l'anno al fine della riqualificazione della spiaggia libera ed al fine di garantire una maggiore fruizione dell'arenile e delle strutture da parte della cittadinanza e dei turisti
- organizzare attività di svago e d'impiego del tempo libero, quali, a mero titolo esemplificativo: noleggio di surf, windsurf, Kayak, canoe, stand-up-paddle, pedalò, moto d'acqua, ecc.;

Si precisa che tutte le autorizzazioni, permessi e titoli necessari per lo svolgimento delle attività sportive devono essere posseduti e/o richiesti dal concessionario.

ART. 12 - PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA

La consegna della spiaggia libera e delle strutture ed impianti avverrà previa redazione, in contraddittorio con il concessionario, di relativo verbale con indicazione dello stato di conservazione degli stessi.

Alla scadenza della concessione il concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati all'interno delle strutture; sarà redatto, in contraddittorio con il concessionario e secondo le modalità di cui al comma precedente, apposito verbale nel quale le parti constateranno lo stato di conservazione delle strutture.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario. A tal fine il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva. Il Concessionario è comunque tenuto nel corso della gestione all'immediato reintegro delle strutture ed attrezzature, in modo tale da garantire il pieno e costante svolgimento delle attività previste.

Nessuna struttura ed attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale potrà essere dal concessionario alienata, distrutta o destinata a scopo diverso da quello sopra descritto.

ART. 13 – MIGLIOREMANTI

Senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune è fatto divieto:

- a) di variare in tutto o in parte la destinazione delle strutture;
- b) di apportare modificazioni, innovazioni ed addizioni alle strutture e alle attrezzature .

Resta ferma la facoltà del Comune di pretendere, senza obbligo di corrispondere indennizzi, che il concessionario rimuova eventuali addizioni o miglioramenti non autorizzati, riportando le strutture allo stato originario. Qualora il concessionario non vi provveda a sue cure e spese, le relative opere verranno eseguite dal Comune con diritto alla rivalsa nei confronti del concessionario stesso e con facoltà di incamerare la cauzione per l'importo corrispondente al costo degli interventi. Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non può compensare i deterioramenti, anche se questi si sono verificati senza colpa grave del concessionario.

ART. 14 – USI DIVERSI

La spiaggia e le strutture installate dall'Amministrazione Comunale non potranno essere adibiti ad usi diversi da quelli previsti dal presente capitolato.

Art. 15 GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del pagamento delle penali, della puntuale e completa esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente concessione, è dovuta dal concessionario, prima della stipula del contratto, la costituzione della garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell'ammontare del contratto, prendendo come riferimento il valore dell'appalto stabilito in €37.680,00.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte di questa Amministrazione che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Tale garanzia fideiussoria può essere:

- 1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codice civile);
- 2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codice civile);

3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 D.lgs. n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni conseguenti ad inadempimento contrattuale, il Comune può in qualunque momento, con l'adozione di un atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal contratto e quanto dovuto per l'applicazione di eventuali penalità.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Aggiudicatario.

In caso di inottemperanza a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Ai sensi dell'art. 103 comma 4 del D. Lgs. 50/16, tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale garanzia sarà svincolata a conclusione del contratto, successivamente all'emissione del documento attestante l'avvenuta esecuzione del contratto.

Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 18/01/2018, n.31 del Ministero dello Sviluppo Economico.

La cauzione non potrà mai venir computata dal concessionario in conto canone e verrà restituita allo stesso al termine della concessione, dopo la riconsegna dei locali, se tutti gli obblighi contrattuali, sanitari, salariali e previdenziali risulteranno regolarmente adempiuti e, comunque, dopo rimessa ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente alla presente concessione.

ART. 16 REQUISITI DEI FIDEIUSSORI

La garanzia fideiussoria a scelta dell'Aggiudicatario può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

ART. 17 - PERSONALE

Il concessionario provvede allo svolgimento delle attività con risorse umane qualificate avvalendosi di personale acquisito/assunto mediante idonee forme contrattuali.

Per il personale dipendente il concessionario deve, a sua completa cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamento in materia retributiva, previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori.

Il concessionario è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni assicurative, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, vigenti durante l'esecuzione dell'attività di cui trattasi. Il concessionario si impegna a trasmettere al

Comune l'elenco completo dei nominativi del personale impiegato nell'ambito della presente concessione.

Il Comune si riserva di effettuare controlli ed ha facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito al corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di assicurazioni sociali, prevenzione degli infortuni e sicurezza sul posto di lavoro, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia dei contratti all'Agenzia delle Entrate, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro ente che possa averne interesse.

Del contenuto di tale articolo è fatto obbligo al concessionario di dare notizia scritta a tutto il personale dipendente ed ai soci.

Gli oneri relativi al personale sono a carico esclusivo del concessionario.

Tutto il personale adibito a compiti previsti per lo svolgimento dell'attività in parola dovrà essere in regola con le norme di legge e dovrà mantenere in ogni circostanza un comportamento irreprensibile nei riguardi dei fruitori della spiaggia. Il concessionario è tenuto ad assumere idonei provvedimenti disciplinari a carico dei suoi dipendenti/incaricati che non osservassero una condotta irreprensibile, anche a seguito di segnalazione da parte del Comune, prevedendo anche l'allontanamento dalla struttura e dal servizio nei casi di particolare gravità.

Tutte le persone impiegate dal concessionario ed operanti nella spiaggia devono essere identificabili mediante idonei dispositivi di riconoscimento.

Il Comune è manlevato da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta relativamente ad eventuali danni al personale in questione, nonché relativamente ad eventuali danni provocati a cose o persone dal personale medesimo nell'espletamento delle attività oggetto della presente concessione.

ART. 18 – OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI A TUTELA DEI LAVORATORI E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Il concessionario si obbliga ad assicurare che lo svolgimento degli interventi previsti avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto dal D.lgs. 81/08. La stessa dovrà assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nella realizzazione delle attività.

Il concessionario in specifico si impegna:

- a) a redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.lgs. 81/2008, corredato dalla documentazione prevista dalla vigente normativa in materia di contenimento del rischio di contagio da COVID-19;
- b) ad effettuare adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008 per gli specifici rischi legati all'attività affidata, per l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio e ad esigere dal proprio personale il rispetto della normativa.
- c) a dotare il personale ove necessario dei DPI (dispositivi di protezione individuale) per svolgere in sicurezza il servizio affidato nonché fornire la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione;
- d) collaborare all'elaborazione del DUVRI (Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza) qualora si rendesse necessario per avvenimenti intervenuti e non previsti nel corso dello svolgimento dell'attività oggetto della concessione;
- e) a far osservare a tutto il personale impiegato le norme contenute nel Protocollo anti-contagio appositamente redatto.
- f) a far osservare a tutto il personale impiegato le norme contenute nel Codice comportamento dei dipendenti dell'Ente.
- g) a dotare obbligatoriamente il personale impiegato di apposito tesserino di riconoscimento.

ART.19 – GESTIONE DELLA SICUREZZA

In materia di sicurezza, il concessionario si obbliga a gestire l'impianto nel rispetto di tutte le norme, vigenti e future e delle prescrizioni impartite dagli Enti e organismi competenti.

Con riferimento al personale utilizzato dal concessionario, ai locali, agli impianti in essi esistenti e ad ogni attività di cui al presente Capitolato, il concessionario assume tutti gli obblighi e le responsabilità disciplinate dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (comprese le disposizioni anti Covid 19 sulla base del protocollo relativo che dovrà predisporre a sua cura e spese) ed antincendio, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa a riguardo da chiunque ed in qualunque tempo avanzata.

ART. 20 – ESONERO DA RESPONSABILITA' DEL COMUNE

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni che potessero provenire a persone od a cose per effetto dell'uso e della destinazione data all'immobile di cui trattasi. L'Amministrazione Comunale non potrà in nessun caso essere considerata depositaria delle provviste, mobili, oggetti e materiali che il concessionario terrà depositati nei locali concessi; la corrispondente custodia e conservazione è a totale carico, rischio e pericolo del concessionario stesso, senza alcuna responsabilità dell'Amministrazione Comunale.

ART. 21 – COPERTURA ASSICURATIVA

Il concessionario è responsabile dell'utilizzo e custodia dei beni, di eventuali danni che, in relazione all'attività svolta, possono derivare ai beni immobili, impianti, mobili ed attrezzature del Comune nonché a terze persone.

Il concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro

accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che, autorizzati dal concessionario o dall'Amministrazione, dovessero recarsi presso l'impianto.

Il concessionario dovrà stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, specifiche polizze assicurative per un periodo pari alla durata della concessione. In particolare il concessionario è tenuto a contrarre a sue spese:

- Polizza responsabilità civile verso terzi (RCT) unica per i rischi connessi all'uso degli impianti (con espressa indicazione dell'Amministrazione comunale come terzo) con massimale minimo di euro 3.000.000,00 per danni a persone o cose; resta ferma la responsabilità del concessionario anche per danni eccedenti tale massimale. Ad ulteriore chiarimento si precisa che detta polizza dovrà coprire anche i danni che dovessero essere arrecati alle strutture, agli impianti, alle attrezzature e in generale a tutti i beni di proprietà del Comune e che siano imputabili al concessionario, in quanto comunque connessi all'utilizzo - anche da parte di terzi - dell'impianto;

- Polizza incendio, eventi naturali ed atti vandalici con massimale di euro 130.000,00 corrispondente al valore di ricostruzione a nuovo delle strutture;

- Tutte le polizze dovranno prevedere l'escussione a prima richiesta da parte del Comune, senza la possibilità di opporre riserve o eccezioni di sorta.

Copia delle quietanze di pagamento relative alle polizze di cui al precedente punto dovranno essere tempestivamente trasmesse all'Amministrazione Comunale ai fini della stipula del contratto.

Con la stipulazione delle assicurazioni indicate il concessionario non esaurisce le sue responsabilità riguardo ai sinistri che si dovessero verificare durante lo svolgimento delle prestazioni e dei servizi previsti dal presente affidamento. Rimane quindi ferma la responsabilità del concessionario anche per gli eventuali maggiori danni, eccedenti i suddetti massimali.

A tal proposito, in caso di chiamata in causa da parte di terzi per presunta responsabilità del Comune in relazione a fatti verificatisi in vigenza del rapporto contrattuale, il concessionario risponderà per qualsiasi azione/omissione connesse alle prestazioni di cui al presente capitolato e quindi solleverà il Comune e/o i Dirigenti/il personale/gli amministratori comunali da ogni e

qualsivoglia responsabilità, fatte salve quelle eventualmente inerenti alla proprietà dell'impianto - non derivanti tuttavia da carente o omessa manutenzione ordinaria o straordinaria che sia posta in capo al concessionario - purché la necessità degli interventi sia stata a suo tempo debitamente segnalata.

ART. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

E' vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1), lettera d), D. Lgs. 50/2016.

Nel caso di cessione d'azienda, cessione o affitto di ramo d'azienda la cessione deve essere comunicata al Comune di Carrara almeno 45 giorni prima della data di decorrenza mediante trasmissione del relativo contratto, indicando il nominativo del referente del cessionario per il servizio con recapito telefonico anche di telefonia mobile ed e_mail.

Nelle situazioni di cui al comma precedente il cessionario subentrante e il cedente rimangono solidalmente responsabili per le obbligazioni di natura economica originate dalla presente concessione.

Ogni altra responsabilità farà capo al concessionario titolare del contratto.

E' fatto inoltre divieto al concessionario di subappaltare la concessione e/o parti di essa, ad eccezione delle sottoelencate attività accessorie e complementari, per le quali è consentito attivare rapporti contrattuali con terzi:

- servizi di pulizia;
- custodia e sorveglianza delle strutture;
- manutenzioni degli impianti tecnologici.

Le imprese subappaltatrici dovranno essere in possesso dei requisiti di qualificazione e professionalità richiesti dalla normativa del settore di riferimento e comunque dovranno offrire adeguate garanzie di affidabilità e professionalità;

Il concessionario dovrà trasmettere al Comune, al fine di acquisire il relativo assenso, con dovuto anticipo rispetto all'inizio della specifica attività, il contratto con il sub-concessionario unitamente a dichiarazione sostitutiva comprovante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti di legge previsti per il settore di competenza. In caso di dissenso motivato da parte del Comune, il concessionario dovrà provvedere a sostituire il sub concessionario;

Resta fermo che il concessionario rimane solo ed unico responsabile della concessione, nonché unico referente nei confronti del Comune e risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte di subappaltatori/contraenti.

ART. 23 - CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione comunale, allo scopo di accertare il diligente e puntuale svolgimento del servizio, ha diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo e quantitativo delle attività e del rispetto di quanto analiticamente stabilito nel presente capitolato.

Il soggetto concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.

ART. 24 – ACCERTAMENTO DANNI

L'accertamento dei danni sarà effettuato alla presenza del referente del servizio.

A tale scopo il Comune comunicherà al concessionario il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire allo stesso di presenziare: qualora il concessionario non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto il Comune procederà

autonomamente alla presenza di due testimoni.

Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dal concessionario.

ART. 25 - PENALITÀ/SANZIONI

Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Nel caso di inadempimento agli obblighi contenuti nel presente capitolato l'Amministrazione contesterà al concessionario, a mezzo raccomandata A/R o fax, l'inadempienza riscontrata, invitandolo a presentare eventuali controdeduzioni entro 10 gg. dalla notifica della contestazione.

Ove, in esito al procedimento di cui sopra, vengano confermati l'inadempimento contestato e la responsabilità del concessionario, il Comune irrognerà una penale che potrà variare da un minimo di 0,3 per mille ad un massimo dell'1 per mille dell'importo contrattuale, per ciascun inadempimento. La misura della penale verrà graduata in base alla gravità dell'inadempimento con riguardo al pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e al danno di immagine provocato all'Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Le penali saranno rimosse dal Comune mediante versamento da parte del Concessionario alla Tesoreria Comunale entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Il ritardato pagamento da parte del concessionario entro i termini prescritti implica una mora del 5% per ogni settimana, o frazione di essa, di ritardo. Oltre le quattro settimane di ritardo il Comune provvederà al recupero delle suddette somme dalla cauzione di cui all'art. 23 che segue. Il provvedimento con cui viene disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato al concessionario mediante raccomandata A.R. con invito a reintegrare la cauzione stessa.

Qualora nel corso del rapporto vengano contestati inadempimenti per cui le relative penali superino il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione Comunale ha il diritto di risolvere il contratto.

In caso di inadempienze di carattere continuativo (es. chiusura non autorizzata dell'impianto), la penale verrà applicata qualora l'inadempimento si protragga per almeno 5 giorni.

ART. 26 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applicano le cause di risoluzione del contratto previste nell'art. 1453 e seguenti del Codice Civile e con le modalità ivi indicate.

Le parti convengono che si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi a seguito di invio al concessionario, tramite pec, della comunicazione con la quale il Comune dichiara che intende avvalersi della clausola risolutiva:

- a) il venir meno dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 80/2016;
- b) a seguito della terza contestazione formale per mancato pagamento nel pagamento del canone o delle somme a qualsiasi titolo dovute al Comune;
- c) per lo svolgimento di attività in assenza delle necessarie autorizzazioni/concessioni amministrative;
- d) nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata;
- e) l'applicazione di penali per la stessa fattispecie, se ripetuta per tre volte nel corso di un anno o qualora le penali complessivamente applicate dovessero superare il 10% del valore del contratto;
- f) violazione del divieto di cessione del contratto;
- g) violazione degli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- h) per infrazioni agli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale;
- i) gravi inadempienze rispetto le norme riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- j) ripetuta o prolungata chiusura al pubblico imputabile al concessionario.
- k) nel caso in cui la cessione d'azienda, cessione o affitto di ramo d'azienda non venga comunicata al Comune nei termini e con le modalità previste dal presente capitolato;

- l) violazione delle norme in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- m) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio e qualora sia compromessa la qualità dei servizi, a totale incondizionato giudizio del Comune;
- n) inadempimenti e violazioni delle norme di legge o regolamentari in tema di igiene, sanità e sicurezza tali da compromettere la qualità, regolarità e la continuità del servizio a totale ed incondizionato giudizio del Comune;
- o) scaduto il termine, assegnato dal Comune in relazione alla tipologia di intervento, senza che il concessionario abbia provveduto nel caso di incuria, negligenza o inerzia nella manutenzione ordinaria e, nella sicurezza delle strutture di competenza del concessionario, che abbiano generato depauperamento dell'immobile;
- p) la mancata rispondenza nella gestione del servizio a quanto indicato nell'offerta dal concessionario;

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento del deposito cauzionale da parte del Comune, fatto salvo il diritto ad agire in giudizio per il riconoscimento degli eventuali danni subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del concessionario.

Nel caso di fallimento del concessionario il contratto si intenderà automaticamente risolto. Pertanto, salvo ogni altro diritto, l'immobile dovrà essere prontamente riconsegnato.

ART. 27 – RECESSO ANTICIPATO

E' in facoltà del concessionario recedere anticipatamente dalla concessione mediante lettera raccomandata o comunicazione inviata alla PEC del Comune da inviare almeno sei mesi prima.

Il recesso, nel caso in cui non venga rispettato il termine di preavviso, si configura come inadempimento e determina l'incameramento, da parte dell'Amministrazione comunale, della cauzione.

ART. 28 – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

L'aggiudicatario, in applicazione di quanto previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n ° 62/2013, è tenuto a far osservare a propri dipendenti o collaboratori gli obblighi di condotta di cui al sopraindicato codice di comportamento; l'accertata violazione dei presenti obblighi può comportare risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto al rispetto di quanto previsto nel "Protocollo di Legalità per la promozione e la tutela della legalità e trasparenza nel settore degli appalti", approvato con deliberazione della G.C. n. 420 del 3 Agosto 2016.

ART. 29 GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Carrara dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Carrara.

Per maggiori informazioni, il contraente potrà visitare il sito www.comune.carrara.gov.it, accedendo alla sezione "privacy" (http://web.comune.carrara.ms.it/pagina562_privacy.html).

ART. 30 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti al presente atto sono a completo carico del concessionario.

ART. 31 – CONTROVERSIE

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è devoluta al Foro di Massa ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 33 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

F.to IL DIRIGENTE
(Dott. Guirardo Vitale)